

Avanti il **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**
PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

[ART. 15, co. 4, C.P.A.]

CON ISTANZA INCIDENTALE

DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

per il prof. **GRISOT Franco** [c.f. **GRS FNC 61C18 D530C**] rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. **Renato Speranzoni** [c.f. SPR RNT 51S14 L736R], che indica qui di seguito, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito dalla legge 15.7.2011 n. 111, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it ed il numero di fax 041/985.004, e **digitalmente domiciliato** presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it, come da procura alle liti allegata telematicamente al presente ricorso notificato a mezzo PEC e depositato in via telematica (PAT),

- RICORRENTE

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

CONTRO

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

E CONTRO

il **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DI CUI ALL'ART. 6, co. 3, DEL D.D. 18.12.2023 N. 2788**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- RESISTENTE

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA EMANAZIONE DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

1) dell'**art. 6, comma 7, del D.I. 13.10.2022 n. 194** del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, intitolato: “*Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, ove è disposto che “*Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva*”;

2) dell'**art. 6, comma 7, del D.D. 18.12.2023 n. 2788** del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, intitolato: “*Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali*”, ove è disposto che “*Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 7 del DM, non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva*”;

3) dell'art. 3, comma 4 - ivi compresa la "tabella" - del D.D. 18.12.2023 n. 2788 del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, nonché - per quanto possa occorrere - dell'art. 3, comma 4, del D.I. 13.10.2022 n. 194 del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella parte in cui dispongono che il numero complessivo dei posti messi a concorso a livello nazionale (n. 587) è ripartito a livello regionale come indicato nella "tabella" ivi riportata;

4) dei test somministrati al ricorrente, predisposti ovvero validati dal Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.D. 18.12.2023 n. 2788;

5) dell'esito negativo della preselezione svolta dal ricorrente, pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale resistente, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, del D.D. 18.12.2023 n. 2788;

6) del provvedimento, mai comunicato al ricorrente né da questi altrimenti conosciuto e quindi di estremi ignoti, con il quale Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, commi 3, del D.D. 18.12.2023 n. 2788 ha predisposto i quesiti e ha individuato le risposte esatte della prova preselettiva, limitatamente alla "**DOMANDA 24**" (*"A norma del disposto di cui all'art. 11 comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 297/1994, chi individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti"*) e alla "**DOMANDA 42**" (*"A norma del combinato disposto di cui all'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, in quale dei seguenti casi è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso del dipendente?"*) e alla

mancata previsione come “esatta” (anche) della risposta a (“*Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente*”), data dal ricorrente;

7) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

* * *

PREMESSA

Il ricorrente ha tempestivamente e ritualmente presentato domanda di ammissione al concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con decreto dipartimentale 18.12.2023 n. 2788 del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e formazione, per la regione Veneto, ma non ha potuto accedere alla prova scritta perché **non ha superato la prova preselettiva**, svolta il 23 maggio 2024 presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “*Gino Luzzatto*” di Portogruaro (Ve), consistente in un test articolato su cinquanta quesiti a risposta multipla, per ciascuno dei quali era attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.

Il ricorrente ha, però, ragione di ritenere che la prova prevista dal bando non sia legittima e che anche la ripartizione a livello regionale del numero complessivo dei posti messi a concorso a livello nazionale (n. 587) non sia legittima.

Si duole altresì che siano state considerate “errate” le risposte alla “DOMANDA 24”, domanda che era oggettivamente sbagliata e/o incompleta

e/o inammissibile, e alla “DOMANDA 42”, alla quale il ricorrente ha dato una risposta da ritenersi esatta.

Chiede pertanto l’annullamento *in parte qua* dei provvedimenti meglio indicati e precisati in epigrafe - PREVIA EMANAZIONE DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE, AI SENSI DELL’ART. 55 C.P.A. - per i seguenti

MOTIVI

1) ECCESSE DI POTERE (SOTTO IL PROFILO DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA). VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSE DI POTERE (VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI, ANCHE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 29 DEL D.L.VO 30.3.2001 N. 165, E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN CASI IDENTICI).

Sia il regolamento che il bando di concorso prevedono un perfetto parallelismo fra la prova preselettiva e la prova scritta, e ciò in ragione del fatto che fra l’una e l’altra vi è piena identità di funzione, essendo entrambe preordinate a consentire il superamento del concorso.

Ne è conferma, a tacer d’altro, l’art. 6, comma 6, del regolamento, ove è previsto che i cinquanta quesiti a risposta multipla previsti per la prova preselettiva vertano “sui medesimi ambiti disciplinari di cui all’articolo 7, comma 2”, e cioè sui medesimi ambiti disciplinari sui quali verte la prova scritta.

Ebbene, se queste considerazioni sono corrette - come appare evidente dai principi e dalle norme sopra richiamate - l’art. 6, comma 7, del regolamento e l’art. 6, comma 7, bando, ove è identicamente disposto che “Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva”, devono

senz'altro essere dichiarati illegittimi ed annullati per **manifesta illogicità ed irragionevolezza**, atteso che, diversamente dalla prova scritta, rispetto alla quale - come abbiamo detto - è prevista la pubblicazione dei quadri di riferimento "**prima dello svolgimento delle prove**" (art. 10, comma 2, lett. d, del regolamento), **per la prova preselettiva, invece, non è prevista alcuna pubblicazione**, con il risultato che, a fronte di una funzione perfettamente identica fra le due prove (preselettiva e scritta), viene riservato alla prova preselettiva un trattamento illogicamente diverso e deteriore.

Il che - si ripete - non è legittimo.

Per questa ragione i test somministrati al ricorrente [impugnati sub 4] e gli esiti negativi della preselezione [impugnati sub 5] devono essere annullati per mancata pubblicazione della banca dati dei quesiti [impugnata sub 1 e 2].

La questione richiede una precisazione.

L'Amministrazione resistente si è, infatti, tardivamente avveduta dell'anomalia esistente fra la prova scritta e la prova preselettiva e **36 ore prima della prova preselettiva** ha pubblicato i "quadri di riferimento", e cioè gli argomenti oggetto della prova preselettiva.

Questo inaspettato comportamento dell'Amministrazione, non previsto né dal regolamento né dal bando, dimostra in modo chiaro ed evidente che anche l'Amministrazione si è resa conto della necessità della pubblicazione dei "quadri di riferimento" ai fini della legittimità della prova preselettiva, e ciò conferma il fondamento della censura sopra formulata.

Il punto è che la tardiva consapevolezza dell'Amministrazione **non ha comunque sanato il vizio de quo**, perché un intervallo così breve (36 ore) fra la pubblicazione dei "quadri di riferimento" e la prova preselettiva non ha

consentito al ricorrente (e a nessun altro candidato) di organizzare seriamente la propria preparazione.

Elementari principi di ragionevolezza e di buona amministrazione imponevano un “preavviso” decisamente più congruo e più adeguato all’impegno, pari ad almeno un mese di preavviso (o poco meno).

Per questa ragione, i provvedimenti impugnati devono dunque essere dichiarati illegittimi ed annullati.

Ma non è tutto.

C’è una seconda, distinta ragione per la quale i provvedimenti impugnati devono essere dichiarati illegittimi ed annullati.

La ragione è la seguente.

Il concorso era ed è strutturato in modo **non omogeneo**, nel senso che i candidati **non sono stati trattati tutti allo stesso modo**: per alcuni il trattamento è stato più favorevole, per altri invece è stato meno favorevole.

Tanto si ricava dalla disciplina del punteggio, che **non era fisso ed eguale per tutti**, ma **variava da regione a regione** in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, che era pari a tre volte quello dei posti messi a concorso “**per ciascuna regione**” (art. 6, comma 11, del regolamento e art. 6, comma 9, del bando).

Ebbene, una tale disciplina è palesemente illegittima non solo per violazione dei principi generali dell’ordinamento in materia concorsuale, che sono ispirati al principio della **parità di trattamento**, ma anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, atteso che la fissazione del punteggio minimo **diverso da regione a regione**, ha creato una evidente **disparità di trattamento** fra candidati, determinata dal fatto che, pur a fronte di situazioni uguali, alcuni candidati

hanno avuto maggiori *chances* di superare la prova preselettiva rispetto ad altri che, pur nell'ambito dello stesso concorso, hanno avuto minori *chances*,.

Ricordiamo, a quest'ultimo proposito, che il concorso era indetto "**con bando nazionale**" (art. art. 1, comma 2, del regolamento).

Anche sotto questo diverso profilo i provvedimenti impugnati devono dunque essere dichiarati illegittimi ed annullati.

2) **VIOLAZIONE DI LEGGE** (VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO IN MATERIA DI FONTI NORMATIVE E DI CRITERI DI APPLICAZIONE, E IN PARTICOLARE DEL CRITERIO CRONOLOGICO, IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3, LETT. A, DEL D.L.VO 16.4.1994 N. 297). **ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE** (SOTTO IL PROFILO DELLA ABNORMITÀ E/O DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ, ANCHE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 55-QUATER DEL D.L.VO 30.3.2001 N. 165).

Prima di entrare nel merito dei motivi di impugnazione, occorre ricordare che il ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo finale di **33 punti**, a fronte di un punteggio minimo di ammissione di 35 punti.

Tanto precisato, osserviamo e deduciamo nel merito quanto segue.

Come abbiamo precisato al punto 6 dell'epigrafe, oltre al regolamento e al bando, il ricorrente impugna anche la "**DOMANDA 24**" ("*A norma del disposto di cui all'art. 11 comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 297/1994, chi individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti*") e la "**DOMANDA 42**" ("*A norma del combinato disposto di cui all'art. 55-quater*").

del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, in quale dei seguenti casi è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso del dipendente?"), in relazione alla quale si duole che non sia stata prevista come "esatta" (anche) la risposta a ("*Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente*"), data da lui.

Al riguardo, il sottoscritto procuratore del ricorrente osserva e deduce quanto segue.

Quanto alla "**DOMANDA 24**", basti dire il richiamo all'art. 11, comma 3, lett. a), del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 è errato e/o inesatto e/o omissivo, perché l'art. 11, comma 3, del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 non contempla la lett. a).

L'art. 11, comma 3, del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 recita, infatti, testualmente e letteralmente così: "3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno".

Come si vede, la lett. a) non c'è.

La lett. a) è stata introdotta dalla legge 13.7.2015 n. 107 (c.d. buona Scuola).

Peccato, però, che il Ministero resistente e/o il Comitato tecnico-scientifico non abbiano richiamato questa legge (legge 13.7.2015 n. 107) nel testo della domanda.

La risposta data dal ricorrente non può dunque essere censurata sotto alcun profilo, perché la "**DOMANDA 24**" era sbagliata e/o inesatta e/o omissiva.

Per quanto riguarda invece la "**DOMANDA 42**", la risposta data dal ricorrente era esatta.

La domanda era: “*A norma del combinato disposto di cui all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 25 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, in quale dei seguenti casi è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso del dipendente?*”.

Il Ministero resistente ha considerato esatta la **risposta b**: “*La reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio*”.

In realtà anche la risposta a data dal ricorrente **era esatta**: “*Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente*”.

L’**art. 55-quater, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30.3.2001 n. 165** prevede infatti la sanzione disciplinare del licenziamento anche per “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”.

La **risposta a** data dal ricorrente era, dunque, **esatta**.

La conclusione è che le due risposte illegittimamente contestate dall’Amministrazione resistente devono invece essere valutate positivamente, con il risultato che i **33 punti** attribuiti al ricorrente aumentano automaticamente a **35 punti**, con conseguente superamento della prova preselettiva.

Anche per queste ragioni i provvedimenti impugnati devono dunque essere dichiarati illegittimi ed annullati.

SULLA DOMANDA INCIDENTALE DI EMANAZIONE

DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

Per effetto dei provvedimenti impugnati il ricorrente si trova esposto ad un pregiudizio grave ed irreparabile.

L'esclusione dalla prova scritta e quindi anche dalla procedura concorsuale impedisce, infatti, al ricorrente di acquisire un'importantissima opportunità di progressione professionale e di mutamento di *status* (da docente a Dirigente scolastico).

Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia al contenuto del ricorso, mentre per quanto riguarda il *periculum in mora* basti dire che la natura non patrimoniale della situazione soggettiva fatta valere e la non risarcibilità per equivalente della sua violazione integrano pacificamente anche questo secondo requisito.

Per questa ragione si impone, ai sensi dell'art. 55 C.P.A., l'intervento cautelare collegiale di questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, che vorrà ordinare alle Amministrazioni resistenti l'immediata ammissione del ricorrente, con riserva, alla prova scritta, il cui svolgimento è previsto per il mese di settembre c.a.

Tanto premesso, il prof. Franco Grisot *ut supra* rappresentato e difeso

CHIEDE

l'annullamento *in parte qua* – PREVIA EMANAZIONE DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE, AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A. - dei provvedimenti impugnati, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso, con ogni consequenziale statuizione di legge.

Spese, contributo unificato (€ 325,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifiuti, dei quali il sottoscritto procuratore del

ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.

DICHIARAZIONE EX ART. 9, COMMA 5, DELLA LEGGE 23.12.99 N. 488

Il sottoscritto procuratore del ricorrente dichiara, ai sensi dell'**art. 13, comma 3, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115**, che il presente giudizio riguarda una controversia concernente un (instaurando) rapporto di pubblico impiego, che il valore della controversia è indeterminabile e che per essa è pertanto dovuto il contributo unificato di € 325,00.

Mestre (Ve), 19 luglio 2024

avv. Renato Speranzoni